

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 7

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca (Verona) quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto con valenza internazionale.

2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente legge direttamente o indirettamente mediante il concorso di enti locali ed istituzioni pubbliche e private.

Art. 2
Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto, d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con la Provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di Verona, la Comunità montana della Lessinia e il Parco regionale della Lessinia:

- a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi paleontologici nei vari siti di Bolca e ne sostiene l'attività di divulgazione e di informazione scientifica;
- b) promuove e sostiene l'attuazione di interventi intesi a favorire nuove ricerche paleontologiche a Bolca ed il conseguente incremento del patrimonio di reperti;
- c) promuove l'inventariazione, la schedatura, il recupero e la valorizzazione dei reperti fossili di Bolca;
- d) favorisce iniziative atte far conoscere l'area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti turistico/culturali;
- e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi culturali con altri enti che gestiscono siti di interesse paleontologico nazionale ed internazionale;
- f) promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, iniziative volte a far conoscere l'area di Bolca e a valorizzarne gli aspetti culturali e scientifici, anche mediante l'attivazione di borse di studio.

Art. 3
Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca

1. Per realizzare le iniziative di cui all'articolo 2, è istituito il Comitato permanente per la valorizzazione del patri-

monio paleontologico di Bolca.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato che lo presiede;
- b) il Presidente della Provincia di Verona o suo delegato;
- c) il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo delegato, d'intesa con il Ministero competente;
- d) il Direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo delegato;
- e) il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o suo delegato;
- f) il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o suo delegato;
- g) due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente per materia, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa designati;
- h) due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico di storia naturale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà dei suoi componenti.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.

Art. 4
Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca

1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:
- a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, le iniziative di cui all'articolo 2 da inserire nel programma annuale delle attività, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente;
 - b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti dal programma.

Art. 5
Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma annuale degli interventi e ne definisce i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 6
Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato di cui all'articolo 3 formula le proposte entro sessanta giorni dalla sua costituzione e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi sessanta giorni.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" viene incrementato di euro 70.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 130.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene incrementato di euro 130.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2006

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
 - Art. 2 - Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione
 - Art. 3 - Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca
 - Art. 4 - Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca
 - Art. 5 - Programma annuale degli interventi
 - Art. 6 - Norma di prima applicazione
 - Art. 7 - Norma finanziaria
-

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 giugno 2006, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 ottobre 2005, dove ha acquisito il n. 90 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Franchetto, Valdegamberi, Zigiotta e Sandri;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 aprile 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gustavo Franchetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 2006, n. 7729.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il giacimento di pesci e piante fossili di Bolca, per la diversità delle specie, per la qualità della conservazione e per il numero dei reperti è considerato il più importante deposito fossilifero del periodo Cenozoico. La sua formazione risale a 50 milioni di anni fa, durante l'epoca geologica che gli scienziati chiamano "Eocene", quando su tutta l'area dei Monti Lessini, in cui Bolca è situata, si estendeva un caldo mare a carattere tropicale, ricco di flora e di fauna. Sul fondo di questo antico mare, chiamato "Tetide", si depositarono resti di piante e cadaveri di animali che vennero poi sepolti ed inglobati da fanghiglie calcaree, entro le quali a poco a poco si fossilizzarono. Con il passare dei millenni fanghiglie ed altri sedimenti si solidificarono, diventando dura roccia. Gli strati rocciosi, a loro volta, sotto le spinte di potentissimi movimenti della crosta terrestre, si sollevarono e si innalzarono, dando origine alla Catena Alpina. Così dove un tempo c'era il mare oggi sorgono le montagne, che conservano al loro interno i pesci e gli altri organismi pietrificati.

Il Museo di Bolca è dedicato all'esposizione di questi fossili, ed alla illustrazione delle tematiche scientifiche legate allo straordinario giacimento della "Pesciara". Sorto nel 1969 dalla collaborazione del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, della Comunità Montana della Lessinia e della famiglia Cerato, è stato ampliato e completamente rinnovato nel 1996, su progetto scientifico di Lorenzo Sorbini, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, e su progetto grafico di Mauro Pangrazio. Con le sue belle sale, realizzate secondo i più avanzati criteri espositivi, ci vuole ricordare che Bolca ed i suoi fossili sono un patrimonio unico ed irripetibile dell'intera umanità.

Essi provengono tutti dalla Pesciera, che è sicuramente il giaci-

mento fossilifero più famoso della zona e quello che ha la maggiore importanza scientifica. Ma non è l'unico. Nella valle del fiume Alpone, infatti, sono conosciute da secoli altre significative località fossilifere. Esse sono: Monte Postale, Monte Purga e Spilucco, che sono situate nelle parti alte della valle, assai vicine alla Pesciara e all'abitato di Bolca; S. Giovanni Ilarione e Roncà che si trovano invece a quota più bassa, vicino alla pianura.

È risaputo, inoltre, che Bolca è uno degli otto siti inseriti in un elenco predisposto dall'UNESCO come esemplificazione di siti di interesse paleontologico da inserire nella World Heritage List, cioè nella lista dei luoghi da considerare Patrimonio dell'Umanità.

Tutto ciò comporta l'obbligo e la responsabilità per il Veneto non solo di tutelare e preservare i siti di Bolca, ma anche di intraprendere azioni scientifiche di ricerca e di conservazione in collaborazione stretta con le istituzioni a carattere scientifico, come le Università e i musei di storia naturale.

È peraltro indispensabile la valorizzazione di Bolca attraverso la circuitazione e la diffusione dell'informazione scientifica anche con modalità divulgative adatte alle scuole nonché finalizzate a favorire il turismo culturale. Per questo è indispensabile assicurare una attenta e ordinata fruibilità dei luoghi paleontologici che non può essere disgiunta dalla valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni delle genti della Lessinia.

Emerge quindi in tutta evidenza la necessità di prevedere, attraverso una specifica normativa, azioni sinergiche tra Regione, enti locali e istituzioni scientifiche non solo per garantire la continuità delle azioni scientifiche, ma anche per valorizzare i siti di cui trattasi a vantaggio della comunità veneta ed assolvere al dovere di conservare un patrimonio riconosciuto a livello internazionale.

La Commissione consiliare, nella seduta del 26 aprile 2006, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al progetto di legge in argomento, nel testo, che così come modificato anche nel titolo, si dimette ora all'esame dell'Assemblea Consiliare.

Erano presenti alla votazione i gruppi LV-LNP (con delega dei gruppi A.N. e F.I.), Uniti nell'Ulivo la Margherita, Partito socialista Nuovo PSI (con delega del Gruppo F.I.).

Breve illustrazione degli articoli:

Articolo 1 - Finalità.

La Regione del Veneto ribadisce il riconoscimento del sito paleontologico di Bolca quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto, con valenza internazionale, e, ai fini della sua valorizzazione, promuove iniziative direttamente o mediante il concorso degli enti locali e di istituzioni pubbliche o private.

Articolo 2 - Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione.

Vengono indicate le varie azioni ed iniziative da porre in essere d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del competente Ministero ed in accordo con la Provincia di Verona, il Museo Civico di Storia naturale di Verona, la Comunità Montana della Lessinia e il Parco Regionale della Lessinia. Fra queste, vanno sottolineate, oltre agli interventi volti a far conoscere l'area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti turistico-culturali, le iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche e formative, da realizzarsi, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, anche attraverso l'attivazione di borse di studio.

Articolo 3 - Istituzione del Comitato permanente per la valoriz-

zazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.

È prevista la costituzione di un apposito organismo, permanente, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, di cui fanno parte, oltre a rappresentanti del Ministero competente e degli enti locali e a due esperti della materia, due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente per materia, dalla stessa delegati.

Tale organismo, le cui funzioni sono indicate nel successivo articolo 4, dura in carica cinque anni.

Articolo 4 - Funzioni del comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.

Il Comitato propone alla Giunta regionale le iniziative da realizzare nell'anno di riferimento, relaziona alla stessa in ordine allo stato di attuazione di quelle programmate nell'anno precedente, collabora con la medesima nella realizzazione degli interventi più significativi previsti.

Articolo 5 - Programma annuale degli interventi.

Ogni anno la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il programma degli interventi e ne definisce, criteri e modalità di attuazione.

Articolo 6 - Norma finanziaria.

Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui alla legge, viene prevista una dotazione finanziaria di euro 200.000,00, tra spese correnti e di investimento, per ogni esercizio del triennio 2006-2008.

3. Struttura di riferimento

Direzione beni culturali